



ALLEGATO 3
(ex Modello 7A)

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante Tecniche comunicazione a distanza, l'intermediario consegna/trasmette al contraente la Presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 02 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario.
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



ALLEGATO 4
(ex Modello 7B)

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a. Cognome e nome: **SUSANNA Cesare**
Numero e data di iscrizione nel RUI: **n. B000137100** data **26.03.2007** sez. **B** in veste di responsabile dell'intermediazione assicurativa della BIA SRL, iscritta nel RUI B000137108 in data 26.03.2007, sez. B
- b. Indirizzo della sede operativa/legale: **B.I.A. Srl, Viale Carso, 12, 00195 Roma;**
- c. Tel. **06.37351000/06.3611940**-email: biabrok@tin.it -pec biabrok@utgpec.it, www.biabrokers.com
- d. Istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è IVASS, sul cui sito internet (www.ivass.it), consultando il RUI, possono essere verificati gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario.

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. B.I.A. srl agisce su incarico del cliente;
- b. I prodotti offerti sono emessi dall'impresa UniSalute Spa, Sede Legale Via Larga 8, Bologna (40138), Registro Imprese di Bologna, n. iscrizione IVASS 1.00084 – unisalute@pec.unipol.it, per il tramite dell'Agenzia Unisalute di Porzi & De Santis Srl, di Roma, via Fonteiana 2, Roma (00152), n. iscrizione Ivass A000562346 del 16.12.2016, in virtù di un accordo di libera collaborazione sottoscritto tra B.I.A. srl e L'agenzia Unipol Sai

Con riferimento al pagamento dei premi:

B.I.A. srl è autorizzata all'incasso ai sensi dell'Accordo sottoscritto con UnipolSai srl, pertanto il pagamento del premio a B.I.A. srl o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art.118 del CC.

-è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.



Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

L'attività di intermediazione svolta da BIA Broker è remunerata con una commissione inclusa nel premio assicurativo.

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. BIA Broker non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b. alcuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

Con riguardo ai contratti proposti:

- a. L'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del codice, e la consulenza fornita è fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
- b. Non vi sono altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b. Il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (e-mail biabrok@tin.it) o all'impresa, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 -00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.
- c. Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
- d. Nel caso dei soli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione (Via Yser 14, 00198 Roma – TEL. 0685796537/0685796534), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);
- e. B.I.A. srl è autorizzata – in forza dell'accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermedia il contratto (Unisalute Spa) ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, con effetto liberatorio verso l'impresa e verso gli assicurati.

Roma, 30 novembre 2020

BIA Broker Srl